

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.	Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi,	Membro supplente designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato
Prof. Avv. Gustavo Olivieri	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore

nella seduta del 12.02.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, titolare di un conto corrente bancario e beneficiario di un'apertura di credito, in data 20 maggio 2009 ha presentato un primo reclamo alla banca avente il seguente oggetto: "Contratto di apertura di credito con scoperto di conto corrente n. 1036415-6 ripetizione di interessi anatocistici (capitalizzati trimestralmente) ed altre indebite competenze". Il ricorrente non ha riferito se vi sia stata risposta da parte della banca al riguardo, né ha fornito prova circa la ricezione del reclamo da parte della banca stessa.

Il successivo 25 maggio del 2009, il cliente ha inviato alla banca una lettera di "opposizione" ad atto di precetto. Anche di questa missiva non vi è prova circa l'avvenuta ricezione da parte dell'intermediario.

Il 22 ottobre 2009 il cliente ha proposto ricorso a questo Arbitro Bancario Finanziario senza peraltro trasmetterne copia all'intermediario.

Il 26/10/2009 ha proposto un nuovo reclamo all'intermediario avente a oggetto:

1. il mancato rilascio di copia del contratto di apertura di credito in conto corrente garantito da fideiussione n. 1036415-6 e richiesta di copia del contratto;
2. verifica delle condotte poste in essere dalla Banca;

3. richiesta di composizione bonaria della controversia in essere con l'intermediario.

La Banca ha risposto a quest'ultimo reclamo con lettera raccomandata del 28/10/2009 con la quale comunicava al cliente, quanto alla prima domanda, che non gli risultavano precedenti richieste in tal senso da parte del cliente stesso e che comunque il contratto era a sua disposizione previo pagamento delle spese occorrenti; faceva inoltre presente che copia del contratto era allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Cassino fin dal febbraio 2009. Quanto alle ulteriori richieste del reclamante, la banca forniva una ricostruzione della posizione debitoria e delle iniziative assunte a riguardo.

In data 12/11/2009, la banca ha ricevuto una nuova istanza dal ricorrente (recante data 24/10/2009), sempre relativamente al rilascio di una copia del contratto di apertura di credito in conto corrente n. 1036415-6. La richiesta è stata evasa dall'intermediario, lo stesso 12 novembre, con lettera raccomandata a.r., regolarmente ricevuta dal ricorrente, con la quale la banca ribadiva al cliente che il contratto era a sua disposizione e poteva essere ritirato previo pagamento delle commissioni bancarie.

Nel ricorso, il ricorrente formula le seguenti richieste:

- 1) chiede l'annullamento della firma apposta sul contratto di fidejussione, rilasciata a garanzia dell'apertura di credito sul conto corrente n. 1036415-6, accennando ad una sua presunta "invalidità" ai fini del "precetto in atto nei miei confronti";
- 2) insiste perché gli sia rilasciata "copia dei contratti";
- 3) fa presente che giudica "inopportuna la chiusura del conto con il recupero forzato del credito".

L'intermediario ha presentato proprie controdeduzioni con lettera in data 29 dicembre 2009 deducendo che:

- 1) il ricorrente ha presentato reclamo solo in data 26/10/2009 non avendo in precedenza formalizzato richieste del medesimo tenore;
- 2) il ricorso all'ABF è stato proposto su questioni diverse da quelle oggetto del reclamo;
- 3) il ricorso non è "accoglibile" perché riguardante questioni attinenti a contratto di apertura di credito in conto corrente garantito da fideiussione già sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria. Ciò in quanto le stesse hanno formato oggetto del decreto ingiuntivo n. 133/09 pronunciato dal Tribunale di Cassino, non opposto e perciò definitivo;
- 4) in merito al primo punto del ricorso ("annullamento di firma su contratto di fideiussione"), che la fideiussione non è stata rilasciata dall'attuale ricorrente, bensì da altro soggetto (padre del ricorrente), che non ha sottoscritto il ricorso in oggetto;
- 5) in merito alla richiesta di rilascio di copia del contratto di conto corrente n. 1036415-6, il ricorrente è stato già più volte informato con lettere raccomandate a.r. del 28/10/2009 e 12/11/2009, che il documento richiesto era a sua disposizione presso la banca e che avrebbe potuto ottenerne copia previo pagamento delle relative commissioni;
- 6) circa le doglianze sulle modalità di chiusura del conto corrente in oggetto, nessun rilievo può essere mosso alla banca, dal momento che, prima di procedere alla chiusura del conto e alla scritturazione a sofferenza della posizione, nonché alle successive azioni esecutive per il recupero del credito, ha ripetutamente invitato il ricorrente "al rientro bonario delle proprie esposizioni debitorie, anche a seguito del mancato rispetto da parte del [ricorrente] di un accordo transattivo per il rientro rateale del debito" e che la



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“questione è ormai coperta dal giudicato, in quanto, come detto, è stata oggetto del decreto ingiuntivo n. 133/09 del Tribunale di Cassino, non opposto e passato in giudicato”.

DIRITTO

Dalla documentazione agli atti, risulta che il ricorrente ha rivolto all'intermediario una serie di richieste non coerenti con una specifica ed unitaria contestazione. Una prima richiesta, riguarda la contestazione di un asserito addebito di “interessi anatocistici”, che sarebbero stati applicati sull'apertura di credito in conto corrente (lettera del 20.5.2009). Con una seconda lettera (in data 25.5.2009), ha proposto una irrituale “opposizione” ad atto di precetto. Successivamente alla presentazione del ricorso a questo ABF e precisamente in data 26.10.2009, ha contestato alla banca di non avergli rilasciato copia del contratto di apertura di credito in conto corrente, chiedendo anche una “verifica delle condotte” poste in essere dalla banca stessa ed inoltre che si addivenisse ad una composizione bonaria della controversia. Nel ricorso (pervenuto il 22.10.2009) domanda invece l'“annullamento della firma” apposta su una fideiussione rilasciata a garanzia dell'apertura di credito, chiede inoltre la copia del contratto e lamenta la “inopportunità” della chiusura del conto disposta dalla banca.

Ne emerge un quadro di doglianze assolutamente disomogeneo che determina insanabilmente l'inammissibilità del ricorso, posto che quest'ultimo deve avere ad oggetto “la stessa contestazione del reclamo” (v. Disposizioni della Banca d'Italia sull'ABF del 18 giugno 2009, Sez. VI, par. 2). Invece, dalla documentazione agli atti risulta una serie disomogenea di successive richieste, rivolte alla banca anche in data posteriore al ricorso, che rende difficile individuare un “reclamo” in senso proprio, propedeutico al ricorso, né è dato di ravvisare una sufficiente coerenza tra le diverse contestazioni succedutesi nel tempo.

Costituiscono, altresì, elementi impeditivi della decisione nel merito del ricorso le affermazioni della banca convenuta, non contestate dal ricorrente, secondo cui la vertenza era stata già sottoposta al vaglio del giudice ordinario, nonché la circostanza che la fideiussione di cui trattasi è stata rilasciata da soggetto diverso dal ricorrente, il quale pertanto non è legittimato a proporre azioni al riguardo.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Il Collegio, in attuazione di quanto previsto dalle Disposizioni della Banca d'Italia già richiamate (Sez. VI, par. 4.1), ritiene comunque opportuno segnalare all'intermediario la necessità che le relazioni con la clientela siano sempre improntate a criteri di buona fede e di correttezza.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile. Delibera, inoltre, di rivolgere alla banca, in relazione ai profili di trasparenza e di correttezza, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE